



STATUTO "ARCI CUNEO ASTI APS"

PREMESSA

Siamo un'Associazione di Promozione Sociale che riconosce le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'ARCI delle origini fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

"ARCI aps" si riconosce nei valori democratici nati dalla Resistenza contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione Repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, di genere, dei migranti. Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I - definizione e finalità

Art.1

"ARCI Cuneo Asti aps" (di seguito denominata "ARCI Cuneo Asti" o "Comitato Territoriale" nel presente testo), è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs, 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) con sede a Cuneo, autonoma e pluralista, si configura come:

- associazione Ente del Terzo Settore (ETS);
- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di "ARCI aps" (di seguito indicata come "ARCI" o "Associazione") sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

ARCI Cuneo Asti è il Comitato Territoriale di ARCI nazionale nelle provincie di Cuneo e Asti ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

ARCI Cuneo Asti opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi e per gli effetti dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARCI Cuneo Asti, condividendone le finalità, aderisce all'ARCI e rete nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art.2

1) ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.

L'Associazione sostiene l'idea di uno sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione italiana, il ruolo dell'associazionismo e del terzo settore.

ARCI Cuneo Asti è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio corpo sociale sono l'elemento fondante di ARCI.

In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo Settore, anche a livello internazionale.

ARCI Cuneo Asti, in pieno spirito federale, riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.

Sono finalità di ARCI Cuneo Asti e di ARCI aps:

- 1) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità.
- 2) Il contrasto alle diseguaglianze, alla povertà, all'esclusione sociale;
- 3) la promozione e la tutela degli spazi fisici e virtuali costituiti dai circoli che compongono il Comitato Territoriale. Il sostegno e la valorizzazione delle proposte culturali, sociali, mutualistiche, aggregative, formative e di intrattenimento che essi propongono;
- 4) la promozione della cultura, in tutte le sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- 5) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- 6) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- 7) la promozione di un approccio intersezionale e di genere nell'Associazione e nella società; l'autodeterminazione delle donne, delle persone non binarie e LGBTQ+, delle persone oggetto di discriminazione razziale;
- 8) la promozione dei diritti e la lotta a ogni forma di discriminazione, esclusione e violenza basata su genere, orientamento sessuale, identità di genere, classe, credo religioso, identità etnica e culturale, disabilità o altre condizioni personali;
- 9) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- 10) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- 11) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- 12) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- 13) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- 14) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

15) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

16) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

17) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

18) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

19) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

20) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiprobibizionismo;

21) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

22) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

23) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

24) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

25) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

26) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

27) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

28) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

29) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

30) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

31) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi 3 promossi dalla Commissione Europea;

32) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza,

assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

33) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

34) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

35) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico di ogni individuo nella sua totalità.

Art. 3

ARCI Cuneo Asti persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato territoriale e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività all'art. 5 del CTS e all'art. 2 del decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI Cuneo Asti potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, come individuate dall'organo di amministrazione, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Comitato territoriale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o dalle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO II - la forma associativa

Art.4

Il Comitato ARCI ha il suo fondamento nell'insieme delle basi associative. Possono aderire ad ARCI Cuneo Asti:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- le associazioni di promozione sociale;
- le associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- le altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale)

che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto. Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera annuale dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione Nazionale dell'ARCI e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli/delle associati/e.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad esse non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà

presentare ricorso al presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendono aderire devono presentare presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli/delle associati/e.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di Socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Cuneo Asti.

La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico dell'ARCI, quali:

- l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità;
- la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

ARCI Cuneo Asti riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Art. 6

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art.7

Salvo il diritto di recesso, la decadenza di soci individuali e collettivi avviene:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato pagamento della quota associativa o il mancato rinnovo della quota di adesione;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli Organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Art. 8

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo.

ARCI Cuneo Asti, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo Settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 9

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 10

Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.

ARCI Cuneo Asti rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e d'indirizzo verso i soci individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, ARCI

Cuneo Asti controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di un'organizzazione aderente, ARCI Cuneo Asti può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta organizzazione la convocazione di un'assemblea straordinaria.

A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente di ARCI Cuneo Asti può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse da ARCI Cuneo Asti, di norma, si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori.

ARCI Cuneo Asti ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le basi associative aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.

Titolo IV - Organismi territoriali

Art. 11

Sono organismi dirigenti territoriali:

- il Congresso Territoriale;
- l'Assemblea territoriale dei Circoli;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Congresso Territoriale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione, si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e, proporzionalità e rappresentanza territoriale, garantendo almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente. Il Congresso può inoltre valorizzare la presenza di "gruppi organizzati" di soci individuali associati direttamente presso il Comitato Territoriale garantendone la rappresentanza nell'Assemblea Territoriale.

Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione a livello territoriale;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale;
- eleggere l'Assemblea territoriale dei Circoli secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria, su richiesta motivata di organismi direttivi delle associazioni aderenti che rappresentino più di un terzo dei soci complessivi o dell'equivalente di singoli associati.

Tale richiesta, scritta e firmata dai componenti dei Direttivi o da singoli soci, deve essere presentata all'Assemblea Territoriale dei Circoli che, entro 3 (tre) mesi dalla richiesta, indirà il Congresso straordinario sulla base delle norme che essa stessa adotterà.

Il Congresso straordinario può deliberare unicamente sugli argomenti per cui ne è stata richiesta la convocazione ai sensi del presente articolo.

Art. 13

L'Assemblea Territoriale dei Circoli (o Assemblea Territoriale) si compone di:

- una quota elettiva che non può superare un decimo dei componenti dell'organismo, eletta dal Congresso Territoriale secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede;

- una quota di componenti di diritto, secondo un criterio di garanzia rappresentativa, in ragione di un rappresentante per ogni Associazione aderente o "gruppo organizzato" come previsto dal precedente art. 12.

Ogni associazione che acquisisce l'adesione tra un congresso e l'altro ha diritto a far parte dell'Assemblea Territoriale con un proprio rappresentante.

L'Assemblea Territoriale dei Circoli, ai sensi dell'art. 24 CTS, è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione tra un Congresso e l'altro. Essa ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- eleggere il Presidente Territoriale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- nominare, su proposta del Presidente, eventuali funzioni interne al Consiglio Direttivo previste al successivo art.14;
- stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'articolazione di eventuali Aree di Lavoro;
- nominare eventuali commissioni di lavoro ed i rispettivi responsabili;
- approvare i regolamenti;
- eleggere nuovi componenti della "quota elettiva" dell'Assemblea Territoriale stessa nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, nonché l'eventuale documento economico di previsione e le sue variazioni;
- discutere e approvare le norme di adesione e tesseramento;
- discutere ed approvare il programma annuale di attività ed il relativo piano economico;
- indicare servizi utili ai circoli e alle attività specifiche del Comitato;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti;
- deliberare circa l'eventuale istituzione di sedi operative secondarie ove ne ravvisasse la necessità;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di associazioni aderenti;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 27;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- convocare il Congresso Territoriale Ordinario come Straordinario, stabilirne le norme e licenziarne i documenti preparatori;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Territoriale dei Circoli è il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo del Comitato Territoriale.

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, all'Assemblea Territoriale dei Circoli è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli articoli 25 e 26.

All'Assemblea Territoriale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o da modifiche dello Statuto Nazionale.

L'Assemblea Territoriale dei Circoli si riunisce di norma due volte l'anno e tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno, o allorquando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti, in forma scritta e motivata rivolta al Presidente il quale, in questo caso, convocherà l'Organismo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Territoriale dei Circoli deve provvedere, entro quattro mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che ne determini le modalità di funzionamento

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Territoriale su proposta del Presidente, sulla base di criteri di rappresentatività di esperienze associative d'eccellenza e di competenze personali.

L'assunzione della carica di componente del Consiglio Direttivo è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Possono far parte del Consiglio Direttivo:

- componenti dell'Assemblea Territoriale;

e, fino al massimo complessivo di un terzo dei componenti dell'organismo,

- rappresentanti di Associazioni aderenti che non facciano parte dell'Assemblea Territoriale,
- nonché i componenti dello Staff del Comitato, in quanto soggetti operativi e con responsabilità nell'organizzazione dei lavori del Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 componenti.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, garantisce la corretta attuazione delle scelte di indirizzo deliberate dall'Assemblea Territoriale.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- esercitare il coordinamento politico ed organizzativo dell'Associazione. A tale scopo può dotarsi di un Esecutivo quale strumento operativo;
- garantire il funzionamento del Comitato Territoriale anche attraverso il conferimento di incarichi di lavoro e responsabilità esecutive;
- predisporre il programma annuale di attività e l'eventuale piano economico, le proposte di tesseramento, il bilancio di esercizio ai sensi del successivo art. 30 del presente Statuto, l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, e tutte le iniziative e i progetti ritenuti necessari allo sviluppo dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea Territoriale;
- esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare, in accordo con il Comitato Regionale e con la Direzione Nazionale, sull'adesione di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza territoriale;
- curare la tenuta del libro degli associati;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e gli indirizzi dell'Assemblea, e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- proporre all'Assemblea Territoriale l'articolazione di eventuali Aree di Lavoro;
- sviluppare i rapporti con enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche operanti nel proprio ambito territoriale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo un calendario definito al suo interno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o allorquando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti, in forma scritta e motivata rivolta al Presidente il quale, in questo caso, convocherà l'Organismo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il componente che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

L'Assemblea Territoriale, su proposta del Presidente, può nominare tra i componenti del Consiglio Direttivo alcune funzioni:

- il/i Vicepresidente/i, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o legittimo impedimento. In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente vicario;

- l'Amministratore, ha il compito di attuare le scelte amministrative e di programmare la politica delle risorse economiche nell'ambito degli indirizzi predisposti dagli organismi di direzione;
- i responsabili di settore o di Aree di Lavoro.

Art. 15

1) Il/la Presidente Territoriale è eletto dall'Assemblea Territoriale dei Circoli tra i suoi componenti.

Il/la Presidente esercita la direzione e la rappresentanza istituzionale e politica dell'Associazione a livello locale e la rappresenta in giudizio e verso terzi. Garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli Organismi Dirigenti.

Il/la Presidente propone all'Assemblea Territoriale la composizione del Consiglio Direttivo e l'attribuzione delle funzioni interne al Direttivo stesso previste all'art. 14.

Convoca e presiede l'Assemblea Territoriale dei Circoli e il Consiglio Direttivo. Appone la firma su tutti gli atti stipulati per conto del Comitato Territoriale, compresi la stipula di obbligazioni e contratti, l'apertura di conti correnti e per ogni tipo di operazione bancaria ordinaria e straordinaria.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vicepresidente, ove sia stato nominato, ovvero al componente anziano del Consiglio direttivo che provvederà a convocare entro tre mesi l'Assemblea Territoriale per provvedere alla nomina di un Vicepresidente vicario.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 16

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 30 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari; modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 15 comma 2 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 24 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 17

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 18

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 devono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare all'Assemblea circa la sua attuazione.

Art. 19

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria.

A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 20

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 21

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo

Art. 22

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 23

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria.

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione dell'Assemblea.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 24

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare all'Assemblea una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato di norma da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti al Comitato territoriale.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Art. 25

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII – patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 26

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
- Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;

- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 28

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato territoriale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VIII - Norme finali e transitorie

Art. 29

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, lo scioglimento di ARCI Cuneo Asti può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Territoriale appositamente convocato.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 30

L'ARCI aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero degli Interni).

Art. 31

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva.

La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 32

Ferma restando la facoltà del Consiglio direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 13, al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre, con le medesime modalità, recepire eventuali modifiche o integrazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 41 CTS, in funzione dell'autonomia statutaria della rete associativa nazionale, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Tali modifiche potranno rendersi necessarie in virtù della modifica dello statuto nazionale di ARCI APS, dell'approvazione di eventuali specifici regolamenti nazionali, e/o dal recepimento del modello di statuto di cui all'art. 15 dello statuto nazionale di ARCI APS.

Art 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Per la Commissione Verifica Poteri:

per la Presidenza del Congresso:

il/la Presidente _____

il/la Presidente _____
